

## SEDUTE DELLE COMMISSIONI

### FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

VENERDÌ 23 LUGLIO 1971

Seduta antimeridiana

*Presidenza del Presidente*  
MARTINELLI

*Intervengono il Ministro delle finanze Preti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Macchiavelli.*

*La seduta ha inizio alle ore 12.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria** » (1657), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Gli emendamenti 5.39 e 5.34 vengono ritirati dai presentatori, rispettivamente i senatori Trabucchi e Athos Valsecchi, dopo brevi interventi esplicativi del ministro Preti.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.66, presentato dai relatori ed elabo-

rato in sede di Comitato ristretto, sostitutivo della lettera *b*) del punto 1).

La norma prevede l'assoggettamento alla imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio di impresa ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante utilità culturale e sociale, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, delle operazioni di assicurazione, degli interessi sulle operazioni di credito e di finanziamento fatte da aziende e istituti di credito soggetti a disciplina della legge bancaria e successive modificazioni e integrazioni, e sulle operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità, nonché dei servizi di trasporto pubblico urbano di persone.

Su proposta del presidente Martinelli, viene altresì inserita, dopo le parole « operazioni di assicurazione », la menzione dei canoni versati per i servizi di vigilanza notturna.

Dopo il ritiro da parte dei presentatori degli emendamenti 5.5, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, e 5.64, d'iniziativa del senatore Cifarelli, soppressivi della lettera *d*) del punto 1, concernente l'assoggettamento all'IVA delle prestazioni effettuate da professionisti nei confronti di soggetti tenuti al pagamento di tale imposta, la Commissione

approva il punto 1) con le modifiche dianzi riportate.

Sul punto 2), la Commissione accoglie un emendamento del senatore Li Vigni, che sopprime gli aeromobili dall'elenco delle esclusioni dall'imposta, dopo brevi interventi del senatore Cifarelli e del ministro Preti in ordine al mantenimento dell'esclusione delle navi; sono respinti invece sia un emendamento 5.42, del senatore Trabucchi, soppressivo dell'ultimo periodo della lettera *d*), che un emendamento 5.27, del senatore Segnana.

Accolto il punto 2), la Commissione esamina il punto 3). Vengono respinti gli emendamenti 5.7 e 5.9, presentato dai senatori Borsari ed altri, 5.28, d'iniziativa dei senatori Bosso e Biaggi 5.44, 5.58 del senatore Trabucchi (sull'ultimo dei quali il ministro Preti chiarisce che gli alimenti per bambini rientrano nei generi di prima necessità); è ritirato invece dallo stesso senatore Trabucchi l'emendamento 5.59. È accolto quindi l'emendamento 5.32, dei senatori Formica, Belotti e Buzio, che applica l'aliquota ridotta ai prodotti agricoli ed ittici.

Il senatore Athos Valsecchi illustra quindi un emendamento 5.36 volto ad applicare la aliquota ridotta ai prodotti tessili e di abbigliamento. Il senatore Cifarelli si dichiara contrario, sia per l'indeterminatezza della categoria che per l'inopportunità di condizionare il sistema tributario alle condizioni contingenti di un determinato ramo industriale. L'aliquota governativa è invece considerata eccessiva dal senatore Bosso. Dopo brevi interventi dei senatori Anderlini, Fortunati, Belotti e del ministro Preti, che invita la Commissione a riflettere sulle conseguenze che l'emendamento avrebbe sul gettito dell'IVA e quindi dei bilanci comunali, l'emendamento è respinto.

Il senatore Segnana illustra quindi l'emendamento 5.60 (del senatore Zugno) che dichiara successivamente di ritirare, dopo che il ministro Preti ha chiarito che i prodotti dolciari sono inclusi in quelli alimentari.

La Commissione accoglie quindi il punto 3).

Il senatore Athos Valsecchi illustra quindi l'emendamento 5.37, volto ad applicare

l'aliquota ridotta ai servizi telefonici. Contrari si dichiarano i senatori Cifarelli, Trabucchi e il ministro Preti (che sottolinea la bassa incidenza delle tariffe), mentre il relatore Belotti si rimette alla Commissione, che respinge l'emendamento. La Commissione accoglie quindi con il voto contrario del senatore Li Vigni l'emendamento 5.26, proposto dal senatore Segnana, che aggiunge le prestazioni di alloggio tra quelle previste nel punto 4), che viene infine approvato dalla Commissione.

La Commissione accoglie quindi i punti 5) 6) 7) ed 8), respinge un comma aggiuntivo 5.54, del senatore Trabucchi, sulla riscossione dell'imposta e approva quindi i punti 9) e 10), tutti senza modificazioni. Accoglie inoltre un emendamento 5.1 dei senatori Buzio, Belotti e Formica (parzialmente modificato), sostitutivo del punto 11), dopo che il senatore Segnana ha avanzato talune perplessità sull'ampliamento dei regimi forfettari. Successivamente, il senatore Trabucchi ritira gli emendamenti aggiuntivi 5.49 e 5.51 in seguito a chiarimenti del Ministro.

La Commissione accoglie quindi un emendamento 5.16 d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, identico all'emendamento 5.31, presentato dai senatori Bosso ed altri), che prevede la facoltà per i contribuenti sottoposti a regimi forfettari, di optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto in base a regime semplificato anziché normale, e quindi il punto 12). Accoglie altresì un emendamento 5.33, sostitutivo del punto 13), dei senatori Formica, Belotti e Buzio nonché con modifiche formali un emendamento 5.22, d'iniziativa del senatore Segnana, sul regime speciale per gli acquisti dai piccoli pescatori e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Vengono ritirati gli emendamenti aggiuntivi 5.18, dei senatori Borsari ed altri, e 5.23 del senatore Segnana.

Il senatore Fortunati invita quindi il ministro Preti a studiare gli strumenti di politica economica impiegati dagli altri Stati che hanno adottato l'IVA, soprattutto tenendo conto delle distorsioni del sistema distributivo nel nostro Paese, nonché a predi-

sporre un meccanismo di controllo dei prezzi nel periodo di attuazione della riforma. D'accordo con tali esigenze si dichiarano sia il ministro Preti che il relatore Belotti. L'articolo 5 è infine approvato nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

### Seduta pomeridiana

#### Presidenza del Presidente

MARTINELLI

*Intervengono il Ministro delle finanze Preti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Macchiavelli.*

*La seduta ha inizio alle ore 18,05.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria** » (1657), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il preambolo e il punto 1) sono approvati senza modificazioni. Viene quindi accantonato, a seguito della presentazione dell'emendamento 6.2 da parte dei senatori Borsari ed altri (che il ministro Preti ritiene meritevole di maggiore approfondimento), il punto 2).

Senza modificazioni, sono poi accolti i punti 3) e 4), mentre il punto 5) viene approvato nel testo modificato dall'emendamento 6.19, presentato dal senatore Trabucchi e accolto dal relatore e dal Governo. Segue un'ampia discussione sull'emendamento 6.10, proposto dai senatori Bosso e Biaggi, con il quale si tende ad attuare un particolare trattamento di favore nei confronti dei proprietari di immobili che detengano i medesimi a fini non di commercializzazione.

Respinto l'emendamento, il punto 6) è approvato senza modificazioni. Si apre successivamente un'ampia discussione sul-

l'emendamento 6.20, illustrato dal senatore Trabucchi: intervengono i senatori Cifarelli, Li Vigni, Belotti, Bosso, Segnana e il ministro Preti. Posto in votazione per parti separate, l'emendamento viene respinto. Sono quindi accolti senza modificazioni i punti 7) ed 8). Il senatore Cifarelli illustra successivamente l'emendamento 6.24, chiarendo che esso è motivato da un'esigenza di razionalizzazione, al fine di ovviare al concorso di vari tributi sulle medesime plusvalenze contemplato dal punto 9). Alle osservazioni del senatore Cifarelli aderisce il senatore Bosso, il quale illustra altresì l'emendamento 6.26, che si ispira a finalità analoghe a quelle dell'emendamento 6.24.

Segue un approfondito dibattito: infine, su invito del ministro Preti, il quale ricorda che il punto 9) è stato introdotto proprio in quanto da molte parti era stata ritenuta insufficiente l'incidenza della tassazione delle plusvalenze, i due emendamenti vengono ritirati.

Il punto 9) è quindi approvato senza modificazioni.

Il ministro Preti illustra poi un emendamento del Governo, tendente a introdurre un punto 10), nel quale vengono esclusi dall'imposizione di cui al punto 2) gli immobili destinati all'esercizio delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e delle attività culturali, ricreative, sportive, educative di circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute nonché gli immobili destinati a fini istituzionali di mutuo soccorso.

Accolto quindi l'emendamento 6.2 (con la astensione del senatore Bosso) viene approvato il punto 2), precedentemente accantonato, nel testo modificato.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore Borsari (che si riserva di riproporre in sede di esame dell'articolo 10 l'esigenza della partecipazione dei comuni all'accertamento dell'imposta prevista dall'articolo), la Commissione accoglie l'articolo 6 nel testo modificato.

La Commissione concorda quindi con il presidente Martinelli, sulla opportunità di concludere l'esame del provvedimento entro martedì 27 luglio.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

È accolto un emendamento sostitutivo del senatore Trabucchi che sostituisce al punto 1) le parole: « imposta ipotecaria » con le altre: « imposta ipotecaria per la trascrizione ».

Ritirato dal senatore Segnana l'emendamento 7.1 (al quale si era dichiarato contrario il Ministro delle finanze), la Commissione accoglie un emendamento del Governo che sostituisce al punto 2) la parola: « attenuazione » con le altre: « la revisione e la razionale determinazione ».

L'articolo 7 è approvato, dopo che il ministro Preti ha dato ampia assicurazione al senatore Cifarelli che le agevolazioni fiscali esistenti in favore del Mezzogiorno non saranno sostanzialmente modificate dalla riforma tributaria.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 8.

Respinto l'emendamento 8.10 del senatore Trabucchi, è accolto invece l'emendamento soppressivo 8.1 dei senatori Buzio, Belotti e Formica. Respinto poi l'emendamento 8.4 dei senatori Borsari ed altri, la Commissione accoglie l'emendamento 8.2 dei senatori Buzio e Belotti, che sostituisce il punto 2 dell'articolo.

Respinto successivamente l'emendamento 8.7 presentato dal senatore Trabucchi, è accolto un emendamento soppressivo al punto 4) predisposto dal Sottocomitato.

L'articolo 8 è accolto dopo che il senatore Segnana ha ritirato l'emendamento 8.5 (cui si era dichiarato contrario il Governo), e dopo che il Ministro delle finanze ha assicurato che si farà carico di proporre in Assemblea un emendamento per estendere l'esenzione prevista dal punto 10) dell'articolo alle liberalità a favore degli ospedali e istituti di ricerca scientifica.

Il senatore Athos Valsecchi, illustra quindi l'emendamento 9.10 con il quale egli propone che al punto 1) dell'articolo 9 il beneficio della riduzione della aliquota delle imposte sul reddito delle persone giuridiche sia stabilito nella stessa misura del quaranta per cento sia nei confronti degli enti e società finanziarie private che nei confronti

degli enti e società a prevalente partecipazione statale.

Sull'emendamento si pre una breve discussione cui partecipano i senatori Pirastu e Anderlini (contrari alla modifica), Cifarelli, Trabucchi e Belotti (favorevoli all'emendamento a condizione che l'aliquota della riduzione sia fissata per tutte le aziende al cinquanta per cento).

Dopo che il Ministro Preti, rimettendosi alla Commissione, ha ricordato i motivi per i quali l'altro ramo del Parlamento ha stabilito una diversa riduzione dell'imposta per le aziende private e per quelle a partecipazione statale, che sopportano l'onere di investimenti dettati sovente da esigenze di politica economica nazionale, l'emendamento, posto ai voti con la modifica della misura della riduzione dal quaranta al cinquanta per cento, viene respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 9.5 presentato dal senatore Andò al punto 1) dell'articolo e, successivamente, all'unanimità, un emendamento predisposto dal Sottocomitato che sostituisce gli ultimi due periodi del punto 2 dello stesso articolo.

Il presidente Martinelli fa presente che la formulazione del punto 3), nel testo approvato dalla Camera, ha suscitato non poche preoccupazioni sulla situazione del credito. Il presidente Martinelli prospetta pertanto l'eventualità di un accantonamento nella discussione della norma, al fine di vagliare, con la necessaria ponderazione, la possibile introduzione di modifiche al testo della norma.

Il ministro Preti, ricordando che la disposizione in esame è stata sufficientemente discussa ed esaminata in tutti i suoi aspetti, si dichiara contrario ad un rinvio, esprimendo altresì riserve su eventuali modifiche.

Dopo brevi interventi dei senatori Pirastu (contrario ad un rinvio dell'esame) e Cifarelli (dichiara di condividere le considerazioni del presidente Martinelli), il relatore Belotti afferma che sarà sua cura menzionare nella relazione le perplessità emerse nel corso del dibattito, nonchè l'avviso del Ministro delle finanze, contrario ad una modifica della norma.

Il punto 3), messo ai voti, viene quindi approvato, senza modifiche, dalla Commissione: la quale approva in seguito gli emendamenti 9.1 e 9.11, rispettivamente d'iniziativa dei senatori Buzio, Belotti e Valsecchi, d'identico contenuto, istitutivi del punto 3-bis).

La norma dispone che i premi e le vincite erogati da persone giuridiche, pubbliche e private, da imprese, da associazioni non riconosciute e dalle altre associazioni di persone e di beni privi di personalità giuridica saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquote da determinarsi, anche sulla base del regime preesistente alla data di entrata in vigore della legge.

Si passa all'esame del punto 4). Viene approvato l'emendamento 9.8, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri tendente a sopprimere dopo le parole: « culturale soltanto » le altre: « per le disposizioni e donazioni destinate alla costituzione in patrimonio familiare ». La Commissione approva inoltre l'emendamento 9.17 d'iniziativa del senatore Baldini, con il quale dopo la parola:

« fondazioni » viene aggiunta menzione degli enti morali legalmente riconosciuti.

Il punto 4, messo ai voti, viene quindi approvato con le modifiche riportate.

Approvato viene altresì il punto 5) con una modifica proposta dal senatore Andò con la quale al termine « agevolazioni » viene aggiunto il riferimento ai regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo.

Approvato il punto 6) senza modifiche, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 9.2, d'iniziativa dei senatori Buzio e Belotti istitutivo di un punto 7), nel quale si stabilisce che il trattamento tributario degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti come tali alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sarà determinato in modo da tener conto del preminente interesse pubblico alla loro conservazione e protezione.

La Commissione approva infine l'articolo 9.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22.*

---

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45*